

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**DI PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzioni Management Srl**

approvato dal Consiglio di Amministrazione *del 28 novembre 2023*

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Premessa</b> .....  | <b>2</b>  |
| Capitolo 1 - PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzioni Management Srl   |           |
| Capitolo 2 - La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo .....  | 3         |
| <b>Sezione 1 – Il contesto normativo</b> .....   | <b>5</b>  |
| Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni ..... | 5         |
| Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa .....   | 6         |
| Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa ....                                 | 13        |
| <b>Sezione 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società</b> .....  | <b>15</b> |
| Capitolo 6 – Lo scopo del Modello.....   | 15        |
| Capitolo 7 - I Destinatari del Modello .....   | 15        |
| Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello .....   | 15        |
| Capitolo 9 - Gli elementi fondamentali del Modello .....   | 15        |
| Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Società .....  | 16        |
| Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza .....   | 21        |
| Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare .....  | 25        |
| Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna .....  | 27        |

## Allegati

### Protocolli

1. Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna per la Società
2. Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
3. Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni e servizi
4. Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
5. Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale
6. Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Protocollo concernente delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti in materia di violazione del diritto d'autore e delitti contro l'industria e il commercio
8. Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali
9. Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali
10. Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
11. Protocollo per la gestione degli immobili e dei beni mobili aventi valore culturale

Premessa

### **Capitolo 1 - PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzioni Management Scrl**

La società consortile a responsabilità limitata che, nel mese di luglio 2021, ha modificato la propria denominazione da "Compagnia di San Paolo – Sistema Torino società consortile a responsabilità limitata" a "PR.I.S.MA Progetti Innovazione Soluzione Management Scrl" (di seguito "PR.I.S.MA" o "Società") non ha scopo di lucro e svolge le seguenti attività, in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:

- gestione amministrativa, societaria e contabile, ivi inclusa l'elaborazione di dati e di tesoreria;
- controllo di gestione;
- consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale non connessa all'attività giurisdizionale;
- gestione immobiliare, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, e prestazione dei servizi generali inerenti;
- gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi fornitori;
- gestione del personale;
- prestazione di servizi di *information technology*;
- prestazione di servizi di formazione;
- ricerca di fondi e assistenza per richieste di contributi e finanziamenti su progetti nazionali e europei.

La Società è uno degli enti del "Gruppo Fondazione Compagnia di San Paolo", intendendosi con questa definizione una serie di enti non commerciali e società consorziali di cui la Fondazione Compagnia di San Paolo è fondatore o co-fondatore o socio consorziato.

Le modalità di gestione dei rapporti all'interno del "Gruppo" sono disciplinate da apposita regolamentazione interna.

#### **Sono soci nonché clienti della Società:**

- Fondazione Compagnia di San Paolo, fondazione filantropica di origine bancaria che persegue finalità di utilità sociale allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale e economico, operando nei settori rilevanti<sup>1</sup>
- Enti strumentali della Fondazione Compagnia di San Paolo, ossia enti non commerciali dotati di personalità giuridica operanti, in maniera specialistica, in determinati ambiti di intervento della Compagnia stessa e di seguito riportati:
  - Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS;
  - Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo;
  - Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo;
  - Fondazione Collegio Carlo Alberto - Centro di Ricerca e Alta Formazione;
  - Fondazione IIGM (Italian Institute for Genomic Medicine);
  - Fondazione Links - Leading Innovation & Knowledge for Society;
- Xké scrl società partecipata dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione per la Scuola per la ideazione, progettazione e gestione di attività e iniziative rivolte a bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, famiglie, scuole e operatori del settore.

### **Capitolo 2 - La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il presente documento, corredato di tutti i suoi Allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo di PR.I.S.MA.

Il Modello è trasmesso ai Destinatari come di seguito definiti.

Il Modello si compone di due sezioni e di una serie di Allegati: una sezione di carattere generale (Sezione 1) volta ad illustrare il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e una sezione specifica (Sezione 2) volta a dettagliare i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società. Gli Allegati sono costituiti dai *Protocolli* nei quali sono delineate regole comportamentali e responsabilità nell'ambito delle singole attività individuate come sensibili ex D.Lgs. 231/2001 all'interno dell'organizzazione ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001.

E' compito dei soggetti preposti alla gestione delle attività individuate come sensibili ex D.Lgs. 231/2001, e come tali disciplinate all'interno dei Protocolli, garantire il costante aggiornamento, l'aderenza e la conformità della normativa interna ai fattori qualificanti definiti dai suddetti Protocolli, provvedendo a segnalare al loro Responsabile e all'OdV eventuali esigenze di aggiornamento, adeguamento o integrazione della normativa interna.

---

<sup>1</sup> L'art. 3 dello Statuto della Compagnia prevede che i settori rilevanti vengono scelti ogni tre anni nell'ambito dei settori ammessi ai sensi di legge e di tale scelta venga data ampia pubblicità; in ogni caso, la Compagnia opera tale scelta nell'ambito delle grandi aree tematiche in cui è articolata la propria attività istituzionale, quali ricerca e istruzione; arte, beni e attività culturali; sanità; politiche sociali.

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non inclusi nello stesso, il Codice Etico, il Regolamento degli enti del “Gruppo Fondazione Compagnia di San Paolo” e linee applicative dello stesso, l’organigramma, il sistema dei poteri e delle deleghe e le normative e procedure interne in essere presso la Società, nel contenuto che avranno di tempo in tempo.

Sezione 1 – Il contesto normativo

### Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna a alcune convenzioni internazionali e comunitarie<sup>2</sup> e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati a esso, allorché le medesime condotte illecite comportino un vantaggio o comunque un beneficio per l’Ente stesso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati<sup>3</sup> ed è accertata attraverso un procedimento penale<sup>4</sup>.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorché l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**<sup>5</sup>.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L’apparato sanzionatorio a carico dell’Ente prevede misure particolarmente afflittive quali **sanzioni pecuniarie e interdittive**, nonché la **confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna**. Le misure interdittive, che possono comportare per l’Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività dell’Ente, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si precisa che nei casi in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l’interruzione dell’attività dell’Ente, in luogo di tale sanzione, può essere disposta la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario per una durata pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (**commissariamento**).

In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia adottato comportamenti cosiddetti di “ravvedimento operoso” (risarcimento o riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del Reato, messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, del profitto del Reato, eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi

---

<sup>2</sup> La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>3</sup> Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>4</sup> Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

<sup>5</sup> La responsabilità dell’ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell’illecito della persona giuridica.

Reati). Qualora ricorrano questi comportamenti di “ravvedimento operoso” anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

La suddetta responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

#### **Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa**

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato progressivamente ampliato: ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 24 e 25) sono stati affiancati i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*); i reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1); i reati relativi a delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*); i reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies*) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-*quinqües* T.U.F.); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 3 e 10); i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*); i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*); i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*); i reati ambientali (art. 25-*undecies*); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-*duodecies*); il reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*); i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – *quaterdecies*); i reati tributari (art.25-*quinqüesdecies*); i reati di contrabbando (art. 25 – *sexiesdecies*); i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*); il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – *duodevicies*).

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (art. 24 del Decreto)
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.);
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
  - Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
  - Conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. n. 898/1986 art. 2).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* del Decreto)
  - Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.);

- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (delitti di cui all'art. 1, c. 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 "*Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*").
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter del Decreto)
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);
  - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
  - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 25 del Decreto)<sup>6</sup>
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
  - Peculato (art. 314 c.p., comma 1)
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis del Decreto)
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1 del Decreto)
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

---

<sup>6</sup> L'intera categoria di reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 nei Protocolli del Modello viene richiamata più generalmente come "Reati di corruzione".

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** (art. 25-ter del Decreto)
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 1 e 3, c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, comma 1, c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
  - Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 58/98).
  - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs 19/23).
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater del Decreto)
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
  - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
  - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
  - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
  - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
  - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
  - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
  - Terrorismo internazionale (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 - art. 2);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater 1 del Decreto)
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 – bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del Decreto)
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 – quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

- **Abusi di mercato (reati) - (art. 25-sexies del Decreto)**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998 - TUF).

L'art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- **Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) - (art. 187-quinquies TUF)**

- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumento di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);
- Frode informatica (art. 640-ter);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 1):
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* del Decreto)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).
- **Reati ambientali** (art. 25-*undecies* del Decreto)
  - Reati previsti dal Codice penale:
    - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
    - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
    - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
    - Circostanze aggravanti (art. 452 – *octies* c.p.);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452 – quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - Inquinamento idrico (art. 137):
    - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
    - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
    - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
    - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
    - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
  - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
    - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
    - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
    - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
    - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
    - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
  - Siti contaminati (art. 257):
    - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
  - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
    - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
    - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
    - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
    - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259):
    - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
  - Inquinamento atmosferico (art. 279):
    - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
  - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
    - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e

2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
  - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
  - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2);
  - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** (art. 25- duodecies del Decreto)
  - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis - d. lgs. 286/1998);
  - Disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- **Razzismo e xenofobia** (art. 25 – terdecies del Decreto)
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c. 3-bis c.p.).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 – quaterdecies del Decreto)
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge 401/1989).
- **Reati tributari** (art. 25–quinqüesdecies del Decreto)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)<sup>7</sup>;
  - Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)<sup>8</sup>;
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10 quater, d.lgs. 74/2000)<sup>9</sup>;
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).
- **Reati di contrabbando** (art. 25 – sexiesdecies del Decreto):
  - Reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25–septiesdecies del Decreto):
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);

---

<sup>7</sup> Tale fattispecie di reato assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 qualora commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro

Si rileva che in data 6 novembre è entrato in vigore il D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, rubricato "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 74/2000. Le modifiche introdotte, in relazione al D.Lgs. 231/01, hanno visto l'intervento del legislatore sull'art. 25-quinquesdecies (reati tributari) e in particolare sul comma 1-bis specificando che le fattispecie ex artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa Dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000 siano punibili a titolo di tentativo ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri "connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a euro 10.000.000. Nell'ambito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 156/2022 viene esplicitato che l'importo non inferiore a 10.000.000 euro è da intendersi anche in termini di danno potenzialmente conseguibile ("consegua o possa conseguire un danno...").

<sup>8</sup> Cfr. nota n. 7

<sup>9</sup> Cfr. nota n. 7

- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.);
- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies del Decreto):
  - Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)
- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) *l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- 2) *il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- 3) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;*
- 4) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive - all'art. 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello:

- *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;*
- *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza);*
- *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, infine, che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

La Società, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, a seguito dell’ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa.

Dette Linee Guida suggeriscono, tra l’altro:

- l’individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore dell’Ente sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di specifici protocolli. In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere conformi ai seguenti principi:
  - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
  - documentazione dei controlli;
  - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
  - individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l’individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicano già compiti operativi nell’Ente, posto che tale connotato ne minerebbe l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell’Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere una composizione sia monocratica che collegiale. L’enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all’ente che siano tuttavia in possesso di specifiche competenze rispetto alle funzioni che l’Organismo di Vigilanza è chiamato a espletare;
  - obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Sezione 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società

### **Capitolo 6 – Lo scopo del Modello**

PR.I.S.MA ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "Attività Sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della sua attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

### **Capitolo 7 - I Destinatari del Modello**

Sono Destinatari del presente Modello tutti i membri degli Organi Societari, e tutto il personale<sup>10</sup> della Società. I Destinatari sono oggetto di specifiche attività di formazione e di informazione sui contenuti del Modello.

Sono altresì destinatari del Modello il Committente, ove nominato, nonché il Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, anche qualora detti ruoli siano affidati a soggetti esterni alla Società, per le attività cui detti soggetti danno corso, in nome e per conto della Società, in forza degli adempimenti che su tali figure ricadono ai sensi del D. Lgs. 81/08. I Clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, tutti coloro che operano nell'interesse della Società sono tenuti al rispetto dei principi e delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, e del Codice Etico, in forza delle apposite clausole contrattuali sottoscritte nell'ambito dei singoli rapporti; agli stessi si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nei Protocolli, per quanto ad essi applicabili, relativi alla specifica area di attività.

### **Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello**

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la loro concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e agli illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa della Società, nuove attività e/o nuovi processi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo della Società stessa.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione. La sollecitazione al Consiglio di Amministrazione all'aggiornamento del Modello e non già la sua diretta approvazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

### **Capitolo 9 - Gli elementi fondamentali del Modello**

La Società, in fase di redazione iniziale del Modello di organizzazione gestione e controllo, ha individuato le attività a rischio c.d. "Attività Sensibili", nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato e/o illeciti amministrativi previste dal Decreto e valutato l'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti.

Per l'elaborazione del Modello, si è proceduto all'analisi dei documenti societari e delle procedure aziendali e ad incontri con i Responsabili delle Aree per addivenire alla corretta mappatura delle aree a rischio.

Sono state, pertanto, individuate le aree aziendali verificando per ciascuna di esse il rischio che si possano configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati presupposto. I risultati di tale attività hanno determinato

---

<sup>10</sup> Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) con qualsiasi contratto di lavoro, il personale dipendente di enti e organizzazioni differenti dalla Società operante presso quest'ultima in regime di distacco o convenzione, altri lavoratori operanti presso la Società con rapporti differenti dai precedenti (quali ad esempio stagisti/tirocinanti/interinali).

l'individuazione di processi organizzativi disciplinati nei Protocolli nei quali sono stati riportati i principi e i comportamenti atti a prevenire la commissione dei reati stessi.

L'impianto normativo della Società, costituito dallo Statuto, dal Regolamento consortile, dall'insieme delle facoltà e poteri delegati, dalle procedure operative interne, oltre che dal presente Modello:

- prevede una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con sufficiente separazione dei compiti ed espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte e una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- consente un adeguato presidio delle situazioni di conflitto di interesse prevedendo ove possibile processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
- consente la tracciabilità e registrazione di ogni fatto di gestione e di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- prevede la costituzione dell'Organismo di Vigilanza al quale è attribuito un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso;
- definisce i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definisce e applica disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle regole comportamentali e delle misure indicate nel Modello;
- garantisce che le anomalie riscontrate delle strutture operative o da altri soggetti siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Società e all'Organismo di Vigilanza;
- prevede adeguata formazione del personale in merito al D. Lgs. 231/2001 e agli obblighi che ne conseguono.

#### **Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Società**

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Società e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Società, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli art. 24, 24-bis, 25, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quinques<sup>11</sup>, 25-septies, 25-octies, art. 25-octies.1, art. 25-novies, art. 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, art. 25 – quinquedecies, art. 25 septiesdecies, art. 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati cui all'art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), all'art. 25 bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), all'art. 25.quater.1 (reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'art.25-terdecies (delitti di razzismo e xenofobia), all'art.25-quaterdecies (reati di frode in competizioni sportive) e all'art. 25 sexiesdecies (reati di contrabbando) nonché i reati di abusi di mercato (art. 25-sexies) del D.Lgs. 231/2001 e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.) commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. Nondimeno, si ritiene che i principi e regole di condotta prescritte nel Modello, e nel Codice Etico, atti a prevenire gli illeciti sopraccitati, risultino idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati dagli artt. 25 quater. 1, e 25-sexies e relativi illeciti amministrativi (art. 187 –quinquies del TUF).<sup>12</sup>

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati<sup>13</sup>**

---

<sup>11</sup> I reati di cui all'art.25-quinques (Delitti contro la personalità individuale), la cui realizzazione è considerata, in linea generale, di remota applicazione nell'interesse o a vantaggio della Società, hanno assunto tuttavia potenziale rilevanza, seppur limitatamente a taluni circoscritti ambiti di attività, con l'aggiunta all'art.25-quinques del D.Lgs.231/2001 – a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016 – del reato di cui all'art.603 bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Nondimeno si ritiene che i principi contenuti nel Modello siano, comunque, idonei alla prevenzione di tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-quinques del D.Lgs.231/2001.

<sup>12</sup> Si precisa che essendo i reati associativi per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di un qualunque delitto le Attività Sensibili di seguito riportate possono altresì presentare profili di rischio reato connessi ai "Reati di criminalità organizzata" (art. 24 ter D. Lgs. 231/2001) con particolare riferimento alle fattispecie di "Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.) e "Associazione di tipo mafioso anche straniere" (art. 416 bis c.p.) e a "Reati transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), qualora le medesime fattispecie di reato siano commesse e/o abbiano effetti in stati diversi.

<sup>13</sup> Il reato di "Corruzione tra privati", benché elencato tra i "Reati societari" (art. 25-ter del Decreto), è assimilabile, per modalità di compimento e per principi di controllo e di comportamento che impattano sullo stesso, alle fattispecie di

- gestione dei rapporti anche contrattuali e delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali, ecc. e soggetti privati terzi rispetto alla Società e ai suoi Clienti;
  - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti e collaboratori esterni;
  - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali;
  - selezione e assunzione del personale;
  - gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera;
  - gestione dei rimborsi spese dipendenti per missioni;
  - gestione dei rimborsi spese degli organi sociali per missioni;
  - gestione dei rapporti con gli enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali;
  - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
  - gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti;
  - partecipazione o supporto alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici;
  - gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili aventi valore culturale/artistico;
  - gestione di omaggi e spese di rappresentanza.
- **Reati Societari**
    - attività di gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e della Società di Revisione;
    - gestione della contabilità e del bilancio;
    - gestione degli adempimenti fiscali;
    - gestione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**
    - selezione e assunzione di personale, collaboratori, consulenti.
- **Delitti contro la personalità individuale**
    - selezione e assunzione di personale, collaboratori, consulenti;
    - attività di selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici;
    - attività di selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti.
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
    - gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
    - processo di acquisizione di beni e di risorse finanziarie;
    - processo di utilizzo delle risorse finanziarie;
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
    - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali.
- **Reati di criminalità informatica**
    - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici;
    - gestione della documentazione avente finalità probatoria;
- **Reati ambientali**
    - gestione dei rifiuti e ove del caso di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera;
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare**
    - selezione e assunzione di personale;
    - selezione e affidamento di incarichi società di consulenza e/o a professionisti;
    - selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici;
- **Delitti contro l'industria e il commercio**

---

reato di "Corruzione" (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001).

- supporto allo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata all'invenzione di beni industriali, aventi carattere di innovazione;
  - approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Società o dei suoi Clienti.
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
    - rapporti con soggetti chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che coinvolga la Società o suoi Clienti;
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
    - gestione e utilizzo dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software);
    - gestione e utilizzo delle opere protette.
- **Reati Tributari**
    - attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali.
- **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**
    - selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti nell'ambito della gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico;
    - selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici nell'ambito della gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico;
    - gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico.

In riferimento alle attività aziendali nel cui esercizio sussiste il rischio di commissione di reati/illeciti amministrativi, sono stati definiti all'interno di specifici Protocolli i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei reati (cfr. Allegati Protocolli). Si evidenzia che pur essendo alcune attività rilevanti nell'ambito di più ipotesi di reato/illecito amministrativo i principi di controllo e di comportamento atti a prevenire la commissione di reati/illeciti amministrativi nelle attività in questione esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ad altri reati riferibili alle medesime attività.

| FATTISPECIE DI REATO  | ATTIVITA' SENSIBILE  | PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO   |
|---|--|---|
| Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei rapporti anche contrattuali e delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali, ecc. e soggetti privati terzi rispetto alla Società e ai suoi Clienti;</li> <li>• gestione dei rapporti con gli enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali;</li> <li>• partecipazione o supporto alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici;</li> <li>• gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi</li> <li>• gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti</li> </ul> | - Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti e collaboratori esterni;</li> <li>• gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> </ul> |

| FATTISPECIE DI REATO  | ATTIVITA' SENSIBILE  | PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e assunzione del personale;</li> <li>• gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera;</li> <li>• gestione dei rimborsi spese dipendenti per missioni</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione di omaggi e spese di rappresentanza;</li> <li>• gestione dei rimborsi spese degli organi sociali per missioni</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza</li> </ul>  |
|   |  |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione degli immobili e dei beni mobili aventi valore culturale</li> </ul>   |
| Reati societari   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e della Società di Revisione;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di controllo</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione della contabilità e del bilancio;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio nonché degli adempimenti fiscali</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione degli adempimenti fiscali</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio nonché degli adempimenti fiscali</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio nonché degli adempimenti fiscali</li> </ul>   |
| Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e assunzione di personale, collaboratori, consulenti</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> </ul>  |
| Delitti contro la personalità individuale                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici;</li> <li>• attività di selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti;</li> <li>• selezione e assunzione di personale, collaboratori, consulenti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> <li>- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e</li> </ul> |

| FATTISPECIE DI REATO   | ATTIVITA' SENSIBILE  | PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO   |
|--|--|---|
|  |  | valutazione del personale dipendente  |
| Delitti contro l'industria e il commercio  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• supporto allo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata all'invenzione di beni industriali, aventi carattere di innovazione;</li> <li>• approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Società o dei suoi Clienti</li> </ul> | - Protocollo concernente delitti informatici e trattamento illecito di dati delitti in materia di violazioni del diritto d'autore e delitti contro l'industria e il commercio   |
| Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</li> </ul>   | - Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  |
| Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• processo di acquisizione di beni e di risorse finanziarie;</li> <li>• processo di utilizzo delle risorse finanziarie</li> </ul>   | - Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio nonché degli adempimenti fiscali   |
| Reati di criminalità informatica   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici</li> <li>• gestione della documentazione avente finalità probatoria</li> </ul>  | - Protocollo concernente delitti informatici e trattamento illecito di dati delitti in materia di violazioni del diritto d'autore e delitti contro l'industria e il commercio   |
| Reati ambientali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione dei rifiuti e di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera</li> </ul>  | - Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali   |
| Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e assunzione del personale</li> </ul>   | - Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione e affidamento di incarichi società di consulenza e/o a professionisti;</li> <li>• selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> </ul>   |
| Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti con soggetti chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che coinvolga la Società o suoi Clienti</li> </ul>   | - Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna   |
| Delitti in materia di violazione del diritto d'autore  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo concernente delitti informatici e trattamento illecito di dati delitti in materia di violazioni del diritto d'autore e delitti contro l'industria e il commercio</li> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi <i>(limitatamente alla fase di approvvigionamento)</i></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione e utilizzo delle opere protette</li> </ul>   | - Protocollo concernente delitti informatici e trattamento illecito di dati delitti in materia di violazioni  |

| FATTISPECIE DI REATO   | ATTIVITA' SENSIBILE  | PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO   |
|--|--|---|
|  |  | del diritto d'autore e delitti contro l'industria e il commercio  |
| Reati tributari  | <ul style="list-style-type: none"> <li>attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali</li> </ul>   | - Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali  |
| Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> </ul> |
| Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | <ul style="list-style-type: none"> <li>selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti nell'ambito della gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale / artistico;</li> <li>selezione dei fornitori di manodopera ivi comprese le imprese appaltatrici nell'ambito della gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale/artistico;</li> <li>gestione dei beni immobili e del patrimonio culturale artistico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori</li> <li>- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali</li> </ul> |

## Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza

### 11.1 Ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza e godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è nominato in forma monocratica o collegiale dal Consiglio di Amministrazione. Qualora venga nominato un OdV collegiale, esso è composto da tre membri di cui il Sindaco Unico pro tempore in carica e almeno un soggetto esterno, provvisto di particolari conoscenze tecniche e esperienza in materia di applicazione del D.Lgs 231/2001 come infra precisato. Resta comunque ferma la facoltà per la Società, qualora l'Organo di Controllo fosse costituito da un Collegio Sindacale, di affidare a quest'ultimo le funzioni di OdV secondo quanto consentito dalla legge.

L'eventuale componente interno non deve ricoprire cariche gestionali e/o operative (quali ad es. Direttore, responsabili di aree organizzative con poteri di spesa) e deve possedere adeguate competenze, oltre che dimostrare indipendenza e obiettività di giudizio.

I componenti restano in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato e se cessato svolge le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza. I componenti sono sempre rieleggibili. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante a/i membro/i dell'OdV.

Dell'avvenuta nomina è data comunicazione alle risorse in organico.

### 11.2 Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV può definire nella prima riunione l'eventuale cadenza periodica delle riunioni, ferma restando, quando costituito in forma collegiale, la possibilità che il Presidente dell'OdV o i suoi membri possono richiedere per iscritto ulteriori

incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta altresì ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o del Direttore della Società di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

### 11.3 Requisiti di professionalità, onorabilità e cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV

L'OdV è dotato nel suo complesso di competenze in ambito legale, contabile e di controllo interno.

Almeno uno dei membri dell'OdV deve essere scelto tra esperti esterni (quali ad esempio docenti o liberi professionisti) in materie economiche, giuridiche o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti ad esempio dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti quelle riguardanti la Società e/o dall'aver fatto o di fare parte di Organismi di Vigilanza.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile, fatta salva unicamente per l'eventuale componente interno, la sussistenza della condizione prevista all'art. 2399 lett. B) del c.c

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'OdV debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'OdV verifica entro 30 giorni dalla nomina la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti richiesti comunicando l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione.

### 11.4 Revoca dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare il/i componente/i dell'OdV soltanto nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato allo stesso conferito, e in ordine ai compiti ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello; il Consiglio di Amministrazione della Società può altresì revocare uno o più componenti quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità o di decadenza infra indicate.

### 11.5 Decadenza dei componenti dell'OdV

Il/i componente/i dell'OdV decade/decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina sia/siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- l'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV e ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, di perpetrazione dei reati.
- oggetto di applicazione di una misura cautelare personale;

- oggetto di applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

#### 11.6 Compiti e funzioni dell'OdV

Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle attività sensibili;
- verificare, su base periodica e non, operazioni o atti specifici in cui si sono tradotte le attività sensibili;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica a cui possono accedere esclusivamente i membri dell'OdV e informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica a cui, i medesimi soggetti possano inoltrare, in busta chiusa indirizzata ai membri dell'OdV, le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni, pervenute dai Destinatari, in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con gli uffici o le aree operative interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito a ogni indagine effettuata e collezionare un documento che attesti quanto effettuato;
- vigilare sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- segnalare al Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione e al Direttore, se nominato, o al Consiglio di Amministrazione, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche di cui al Modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello;
- coordinarsi con l'Area Personale e Organizzazione della Società per la definizione di eventuali ulteriori specifici programmi di formazione del personale nella Società;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso a implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione di modifiche al Modello, l'OdV è tenuto a segnalare al Consiglio ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e a monitorarne periodicamente l'adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi delle attività effettuate dalla Società, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle attività sensibili;
- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei reati/illeciti amministrativi, in coordinamento con gli uffici e le aree operative;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati/illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Società, sia derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV può avvalersi del supporto di altri uffici interni/aree operative interne alla Società e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità – nell'ambito del budget di spesa annualmente assegnato all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OdV stesso – di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio stesso.

#### 11.7 Obblighi Informativi periodici verso l'OdV

Si rimanda a quanto previsto nei singoli protocolli allegati al presente Modello.

Dati, documentazione e materiali inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

### 11.8 Segnalazioni all'OdV

In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (nel seguito di questo paragrafo il D.Lgs.24/2023 o il "Decreto"), che abroga la disciplina nazionale previgente e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, la Società si è dotata di un canale interno attraverso cui i Destinatari e gli altri soggetti inclusi nel perimetro di applicazione del D.Lgs.24/2023 possono segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 o violazioni del Modello.

Il canale interno è regolato da una procedura adottata dalla Società denominata "Procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs.24/2023" (nel seguito di questo paragrafo la "Procedura") che disciplina le modalità di gestione del canale stesso; in base alla procedura, le segnalazioni possono essere trasmesse in modalità scritta oppure orale per il tramite di una piattaforma digitale accessibile dal sito web della Società.

Il Gestore del canale ha la responsabilità di gestire le segnalazioni ricevute nelle forme previste dalla Procedura, coinvolgendo l'Organismo di Vigilanza in presenza di segnalazioni ritenute ammissibili e procedibili.

La Procedura è trasmessa a tutti i Destinatari e specifiche attività di formazione sui contenuti del Decreto e della Procedura stessa sono previste a loro beneficio, in linea con i ruoli e il coinvolgimento nel processo di segnalazione; tali attività formative includono altresì le modalità di utilizzo della piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni.

Le segnalazioni sono conservate a cura del Gestore del canale attraverso la piattaforma digitale dedicata, in conformità con le disposizioni dal Decreto, nonché con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma diretta o indiretta di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni delle misure di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, costituiscono violazione del presente Modello e, come tali, sono soggette alle sanzioni previste dal vigente Sistema disciplinare.

### 11.9 Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione relativamente alle tematiche inerenti il Modello.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

Su base **annuale**, l'Organismo deve predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

L'OdV può altresì elaborare un piano delle attività previste per l'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

Al fine di consentire una gestione efficace delle attività di vigilanza e controllo che competono all'OdV, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore potranno individuare all'interno della struttura un *referente per i controlli interni* che sarà responsabile di gestire tutte le comunicazioni con l'OdV e di supportare lo stesso, o gli uffici/aree operative nei rapporti con l'OdV.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, al citato *referente* competeranno:

- la comunicazione all'OdV dell'avvenuta adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la comunicazione alle strutture/aree di volta in volta interessate della Società dei flussi informativi richiesti dall'OdV;

- la trasmissione all'OdV dei flussi informativi richiesti dall'OdV o previsti dal Modello.

#### 11.10 Coordinamento con Organismo di Vigilanza di CSP e enti strumentali

Nell'intento di presidiare la coesione tra la Compagnia, i suoi Enti Strumentali e PR.I.S.MA, nonché di mantenere una visione unitaria sulle tematiche trasversali alle diverse realtà operative, è previsto un raccordo tra l'Organismo di Vigilanza della Compagnia di San Paolo, gli Organismi di Vigilanza degli enti strumentali e l'Organismo di Vigilanza di PR.I.S.MA tramite un'attività di reciproco scambio di informazioni.

Tale raccordo si rende necessario anche in caso di eventi/informazioni rilevanti in merito al rispetto, al funzionamento e all'adeguamento del Modello di propria competenza, nonché a cambiamenti del sistema delle deleghe ovvero delle rispettive strutture organizzative e di governance.

### **Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare**

#### 12.1 Funzione del sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e dei principi e regole di condotta nello stesso richiamati, da parte di esponenti, dirigenti, dipendenti, enti beneficiari, collaboratori, consulenti, fornitori clienti e soci della Società rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità degli Enti. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta richiamati dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole e dei principi e regole di condotta richiamati nel presente Modello e nel Codice Etico derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

#### 12.2 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da quadri e impiegati

La violazione dei principi e regole di condotta prescritte nel presente Modello (integralmente considerato, ivi compresi i suoi allegati) e nel Codice Etico e la normativa della Società nello stesso richiamata da parte del personale non-dirigente, anche in distacco, è considerata "illecito disciplinare" e, come tale, sanzionabile attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario applicabile presso la Società di seguito "CCNL" o di diverso Contratto Collettivo applicabile al lavoratore.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'Organismo medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio a una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione della Società, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970). Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, l'irrogazione delle eventuali sanzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione, o a soggetto da questo delegato.

La Società irrognerà al dipendente (o nel caso di distaccati ne chiederà all'ente distaccante l'irrogazione) la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nel precedente paragrafo:

- Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza del Modello.
- Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di ripetuta lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di ripetuta adozione, nell'ambito dei profili

di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una ripetuta lieve inosservanza del Modello, ovvero delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D. Lgs. 231/2001, al Modello o ad altri temi correlati.

- Il provvedimento della **MULTA NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE BASE** (ove contrattualmente prevista) potrà essere irrogato in caso di inosservanza, ancorché non lieve, comunque non grave, dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.
- Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, in misura tale da essere considerato di una certa gravità, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con il RIMPROVERO SCRITTO.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, quando tale comportamento sia solo potenzialmente suscettibile di configurare un reato, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la Sospensione.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento consapevole o gravemente negligente, in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, quando tale comportamento sia suscettibile di configurare un reato ovvero leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di:

- mancata redazione di documentazione prescritta dal Modello o redazione della suddetta documentazione in modo lacunoso o incompleto al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello, ovvero ancora, in caso di sottrazione, distruzione, alterazione della suddetta documentazione;
- qualsiasi comportamento posto in essere al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello;
- ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all'art. 7 Legge 300/1970. In particolare:

- l'obbligo - in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare - della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo - salvo che per il rimprovero verbale - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni).

### 12.3 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da dirigenti

La violazione dei principi e regole di condotta prescritte nel presente Modello (integralmente considerato, ivi compresi i suoi allegati) e nel Codice Etico e la normativa della Società nello stesso richiamata da parte del personale dirigente, anche in distacco, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea. A tale riguardo la Società ha ritenuto di estendere per le specifiche finalità di cui al Decreto il sistema sanzionatorio-disciplinare già previsto per il personale non dirigente.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'OdV medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio ad una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Responsabile della gestione del Personale per la Società, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

In seguito alla commissione delle citate violazioni da parte del personale dirigente è applicabile la sanzione costituita dal licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione cui competono tali deliberazioni, in esito a procedura condotta secondo le regole dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi e regole di condotta prescritte, dal Modello e nel Codice Etico, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale,

l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto.

In relazione alla gravità della mancanza commessa dal dirigente, visto l'art. 2106 c.c., ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere valutate misure alternative alla sanzione disciplinare, quali il rimprovero verbale e la sospensione fino ad un massimo di 10 giorni, fermo il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

Per i dirigenti distaccati la Società provvederà a chiedere all'ente distaccante l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 12.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere dal Direttore

Nel caso in cui il Direttore abbia posto in essere un comportamento non conforme o non adeguato ai principi e regole di condotta prescritte dal Modello e nel Codice Etico, sarà passibile dei provvedimenti previsti dal sistema disciplinare a carico dei dirigenti (cfr. 12.3) qualora egli sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui il Direttore non risulti essere un dipendente della struttura, l'Organismo di Vigilanza, accertata l'esistenza di un comportamento non conforme o non adeguato come sopra descritto, provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e all'ente distaccante per gli opportuni provvedimenti. Nei casi più gravi, i provvedimenti messi in atto potranno comportare la risoluzione del rapporto e, ove non sia giustificata la risoluzione del rapporto, potranno essere valutate misure alternative.

#### 12.5 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da componenti di organi statutari

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione della Società abbia posto in essere un comportamento non conforme o non adeguato ai principi e regole di condotta prescritte dal Modello e nel Codice Etico, tale membro sarà passibile di un provvedimento sanzionatorio graduabile in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

A seguito della segnalazione all'OdV di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello posto in essere da un membro degli organi statutari o a seguito della diretta rilevazione di tale comportamento da parte dell'OdV medesimo nell'ambito della propria attività di controllo, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta dall'OdV medesimo, che adotterà gli opportuni provvedimenti, che potranno consistere nella segnalazione al Consiglio del comportamento in questione e nei casi più gravi nella segnalazione ai soci per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In caso di violazione dei principi e regole di condotta prescritte nel Modello e nel Codice Etico, delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Modello da parte del Sindaco effettivo della Società, l'OdV provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e ai soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 12.6 Provvedimenti sanzionatori conseguenti alle infrazioni poste in essere dai clienti, fornitori, consulenti, collaboratori

Nei contratti con i terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) sarà inserita specifica clausola volta a rendere edotte le controparti della necessità che i loro comportamenti siano conformi al Codice Etico pena, in caso di rilevata inosservanza o violazione, l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In questi casi l'OdV, se non vi abbia già provveduto la Struttura competente della Società, invierà una sintetica relazione scritta al Direttore. Le suddette infrazioni saranno prese in carico dal Direttore in collaborazione con il responsabile della struttura a cui il rapporto si riferisce.

### **Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna**

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del Personale e dei membri componenti gli Organi una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (es. le finalità del Modello, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale del personale e dei membri componenti gli Organi statutari.

Con questa consapevolezza è strutturato il piano di comunicazione interna e formazione, rivolto ai Destinatari che ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura dell'organizzazione adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### 13.1 La comunicazione interna

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale.

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

È richiesta al personale la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attestante la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sul server aziendale è inoltre pubblicato e reso disponibile per la consultazione il Modello di organizzazione, gestione e controllo. I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che intervengono nell'ambito della normativa di legge e del modello organizzativo, i cui periodici aggiornamenti sono comunicati a tutti i Destinatari.

### 13.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutto il personale in organico, incluso quello a tempo determinato e acquisito in distacco, i Destinatari del Modello medesimo, la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse della Società.

Sarà cura dell'OdV, in stretto coordinamento con il Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione della Società, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Società prevede interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

Sono pertanto individuati interventi formativi indirizzati a tutto il personale della Società volti ad illustrare i seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti all'Ente dall'eventuale commissione dei reati e illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- Modello.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e documentata e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i **neoassunti** ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il responsabile.

Periodicamente si procederà del caso alla **reiterazione dei corsi**, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi e alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

### 13.3 Informazione a clienti, fornitori, consulenti, collaboratori

I clienti, i fornitori, i collaboratori, i consulenti sono rispettivamente informati dell'adozione, da parte della Società, del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme, nonché ai principi e regole di condotta richiamate nel Modello e nel Codice Etico pena, in caso di violazioni, la risoluzione del rapporto con la Società.